PROGETTO DI PEREQUAZIONE DELL'IMPOSTA FONDIARIA NEL REGNO D'ITALIA...

Giuseppe Golletti

PROGETTO

DI

PEREQUAZIONE DELL'IMPOSTA FONDIARIA

NEL REGNO D'ITALIA

ATTUABILE NEL PROSSIMO ANNO 1869

per

GIUSEPPE COLLETTI.

Firenze, *li 25 Ottobre 1868*

FIRENZE,
STABILIMENTO DI GIUS. PELLAS
—
1868

PROGETTO

DI

PEREQUAZIONE DELL'IMPOSTA FONDIARIA

NEL REGNO D'ITALIA

ATTUABILE NEL PROSSIMO ANNO 1869

PER

GIUSEPPE COLLETTI.

Firenze, li 25 Ottobre 1868

FIRENZE,
Stabilimento Tip. Lit. e Elettro-Galvanico G Pellas
BORGOGNISSANTI Casa Bonaini | VIA MAGENTA N. 2 bis
1868.

Nell'anno 1863, quando discutevasi nel Parlamento Subalpino la Perequazione della Imposta fondiaria, mi era sembrato intravedere una via abbastanza facile e piana per giungere alla soluzione di tale problema.

Appositi studj successivi mi fecero convinto

1.° Che l'ideato sistema rispondeva, a mio avviso, in ogni sna parte allo scopo;

2.° Che nella sua pratica applicazione, era il più chiaro ed il più semplice dei sistemi fin'ora adoperati per determinare e ripartire l'Imposta fondiaria.

Assicurato da tale convinzione, e nell'intendimento di far opera di buon cittadino, concorrendo co' miei pochi studj al ben'essere della Patria, bo abbozzato le mie idee in queste poche

pagine, senza lusso di forme, e schivando le dimostrazioni di astratte teorie.

La necessità di una buona legge di Perequazione è sentita dal Governo e dalla Nazione; e l'occasione di attuarla non potrebbe essere più opportuna, stante la riforma in corso di molte leggi organiche, finanziarie ed amministrative.

Il sistema che propongo è basato sul Capitale fondiario, ossia sul Valore venale degli stabili in comune commercio.

Il riparto del Contributo sul Capitale non è certo un'idea nuova, anzi fu discussa e combattuta nel nostro Senato Italiano, e da molti Economisti distinti per fama.

Ora se vi sono possenti motivi per respingere il sistema, come tesi generale, poichè non si potrebbero tassare per esempio diamanti, statue, quadri, dipinti, ec. ec., che rappresentano pur essi dei Valori capitali, tuttavia ho ragione di credere, che applicato ristrettivamente all'Imposta fondiaria, gli inconvenienti sieno di ben poco conto, e largamente compensati dai vantaggi che ne sorgerebbero.

I.

Tutte le proprietà fondiarie del Regno debbono contribuire all'Erario pubblico una tassa proporzionata alla loro importanza.

Il riparto della tassa sarà regolare e conforme ai severi principî della giustizia, quando sia appoggiato ad un termine di confronto comune a tutti indistintamente i latifondi dello Stato, dovunque posti, ed in qualsiasi condizione; e quando questo termine rappresenti esattamente l'entità dello stabile, ossia il posto che occupa nella produzione, comparativamente a tutti gli altri non solo del proprio territorio, ma ben anco a confronto di tutti quelli del Regno

Tale termine di confronto deve presentarsi facile nella sua ricerca, e nella sua pratica applicazione.

Nei Comuni ove esiste un Catasto più o meno regolare, il territorio è diviso in zone o Categorie, secondo la bontà e la produttività del suolo, ed a seconda delle varie sue colture, ciascuna coltura è suddivisa in parcelle, od appezzamenti.

A ciascuna Categoria fu per unità di misura ed a seconda delle varie colture assegnato un estimo, od allibramento, o lira di registro, o rendita censuaria come si voglia chiamare, la cui unità è il termine di paragone, che stabilisce il valore censuario di ciascun appezzamento rimpetto agli altri del medesimo territorio.

La tassa fondiaria è percepita in base a tali estimi.

Ora se tutte le Provincie del Regno fossero dotate di un Catasto regolare, **compilato con criterio unico, e con una sola base di stima**, allora si avrebbe una norma più sicura per le regolare distribuzione della tassa. Ma tale Catasto generale non esiste e non lo credo effettuabile per le seguenti ragioni:

1.° Per l'enorme spesa richiesta, ed incompatibile colle attuali strettezze finanziarie dello Stato;

2.° Fatta anche supposizione che si giungesse un giorno al compimento di un' opera così colossale, e tanto utile per constatare e guarentire come documento pubblico le rispettive proprietà dei possidenti, tuttavia sono d'avviso, che non sarà mai in grado di rispondere allo scopo della Perequazione dell' imposta, **per l' insormontabile difficoltà pratica di determinare le diverse categorie dei beni di un Comune, in preciso ed esatto rapporto con quelle di altri beni situati in diverse e lontane Regioni e Provincie.**

Per ottenere un tale rapporto, converrebbe che le Categorie fossero ricercate fra tutti i beni in massa dello Stato, cioè prendendo ad ipotesi gli aratori, si dovrebbe cercare fra tutti gli aratori del suolo Italiano dovunque posti, quelli che sono sotto ogni aspetto i migliori, e di identica importanza; ed a questi assegnare la prima Categoria, e discendere poscia alle altre classi minori secondo la varia e minore loro entità; così dicasi degli altri generi di coltura. Si dovrebbe quindi compilare una sola tabella generale, ove secondo le diverse colture, figurassero divisi per altrettante classi tutti i terreni dello Stato, quanto sarebbero le Categorie a formare.

Queste operazioni se riescono facili per ciascun territorio preso separatamente, io oso sostenere, essere quasi impossibile condurle ad un regolare ed uniforme compimento, trattandosi di una vasta superficie di 25 milioni di ettari circa, che richiedono lunghi anni di lavoro, e l'impiego di

una vera falange di Operatori e Tecnici, il cui giudizio non può trovarsi in tutti concorde, quantunque tutti inspirati ad una sola norma;

3.° Inoltre vi sono nel Regno molti terreni assegnati a colture speciali. Per essi la tassa in ragione di superficie non è applicabile.

Prenderò ad esempio gli oliveti, e piantagioni di agrumi nella Riviera Ligure.

Ove qualcuno creda che con un Catasto regolare si possa, appoggiati all'estensione, giungere ad un equo riparto delle Contribuzioni, s'ingannerebbe a partito, giacchè i terreni occupati dagli olivi ed agrumi, e sono la massima parte, hanno in loro un valore rispettivamente minimo. Tutto il valore sta nelle piante che contengono, ed il valore di ciascuna pianta varia all'infinito, secondo la qualità del frutto, la posizione, la vegetazione, la grossezza, l'età, e più particolarmente secondo il frutto che in media annualmente produce. Infatti gli estimi degli oliveti sono generalmente affidati a Periti di campagna assai pratici, i quali visitato un possedimento numerano le piante, le classificano, contano quanti barili d'olio, quanti cesti, doppi decalitri, od altra misure di frutto olivi producono in media ogni anno, e secondo la posizione dell'oliveto, e la qualità del frutto determinano il prezzo dello stabile.

Lo stesso dicasi delle piante agrumi, pelle quali si calcola il numero, la qualità, e la bontà del frutto mediamente prodotto nell'annata.

Per tal modo i Periti senza tener calcolo della estensione procedono alle stime.

In queste condizioni speciali trovansi molte località, e molti terreni nelle diverse Provincie del Regno; quindi anche con un Catasto regolare, non si potrebbe mai giungere per questi terreni ad un equo riparto delle Contribuzioni, perchè il valore delle piante è variabile si può dire dalle lire 10 alle lire 500 e più caduna, a meno però che non si suddividano questi territori in tanti piccolissimi appezza-

menti, secondo l'importanza delle piante, in modo da potere essere facilmente classificate.

Ma chi ha pratica della Riviera Ligure non può a meno di attestare, che una tale suddivisione sarebbe affatto impossibile, poichè in un oliveto della sola superficie di 1500 metri, e contenente per esempio cento piante, il valore di ciascuna di esse è, si può dire, diverso.

II.

Mancando il Catasto, converrà ricercare altro mezzo che ci conduca allo scopo.

Molti Economisti pretendono che la Rendita debba somministrarne la norma.

Per me, a dire il vero, non posso convenire nella loro idea, specialmente se guardo alle condizioni economiche affatto speciali della nostra Penisola.

L'Italia a differenza di tante altre Nazioni è essenzialmente agricola, e la principale fonte della sua prosperità, sta tutta, si può dire, nella variata produzione del suo suolo assai fertile e ricco. Quindi l'agricoltura si è quella, a cui dobbiamo intendere tutte le nostre cure, col favorirla ed incoraggiarla in ogni maniera, se vogliamo toglierla al decadimento in cui giace da lungi anni.

Uno dei mezzi principali, e più diretti per avvantaggiare l'industria agricola si è, a mio avviso, di non imporre possibilmente quella Rendita che proviene dalle immediata, e per così dire momentanea solerzia, ed intelligenza del coltivatore, lasciando ad esso intiero il frutto della sua attività, e della sue fatiche.

Ora se si assume per base dell'Imposta fondiaria la Rendita effettiva, questa colpirebbe troppo direttamente il proprietario, il quale pagherebbe non in ragione dei suoi possedimenti, ma in ragione della propria intelligenza,

ed attività. Infatti se di due proprietari di terreni vicini, ed in identiche condizioni, l'uno è più intelligente, più attivo, e coltiva meglio il proprio fondo, ne ricava necessariamente una Rendita maggiore, e perciò dovrebbe pagare più del suo vicino che ha lo stesso Capitale, e volendo può ottenere gli stessi risultati, il che a mio parere sarebbe ingiusto.

Inoltre si oppone a tale sistema un'altra grave considerazione, cioè la difficoltà di accertare la Rendita. Essa non può essere conosciuta, se non dalle Perizie, o dalle Consegne.

Le prime richiedono molto tempo, e grave spesa, e le seconde nessuno ignora quanto siano fallaci, perchè la Rendita è variabile ogni anno, e quindi troppo incerta, ed in molti casi sfugge alla giusta apprezziazione dei Periti e delle Commissioni non solo, ma talora anche a quella dello stesso proprietario.

Una chiara prova di questo fatto l'abbiamo nelle Consegne della Ricchezza mobile, che riuscirono così disparate tra Provincia e Provincia, Comune e Comune, Contribuente e Contribuente.

Tale disparità si è il peggiore dei mali di una tassa, poichè questa anche gravosa, tuttavia è sopportata, quando la si vede equamente distribuita.

Conchiudo adunque, che la Rendita da se sola non sarà mai per me una base da appoggiarvi l'Imposta fondiaria, perchè non potrà mai condurre ad un equo riparto della tassa, ed in ispecie perchè colpisce troppo direttamente l'industrioso agricoltore.

III

Eliminato il Catasto e la Rendita, non rimane che il Valor capitale. Vediamo se questo può servire di base alla Perequazione.

Per Valor capitale intendo il prezzo venale che tiene in comune commercio uno stabile qualunque. Esso è determinato dall'ampiezza e produttività del suolo, delle piantagioni, giacitura, rendita media, dalla maggiore o minor abbondanza di Capitali-moneta che trovansi in paese, e dalla maggiore o minor ricerca prodotta dal rapporto tra la Rendita agricola, e quella del denaro impiegato in Commerciali speculazioni, ed in titoli e carte valori di Pubblico Credito.

Questo Capitale prezzo riassume dunque in un sol numero tutte le condizioni favorevoli e sfavorevoli di un latifondo, rappresenta in poche parole il suo valore intrinseco ed estrinseco, perchè ne è il suo vero e reale corrispettivo, ed è perciò senza contrasto il più esatto termine di confronto fra uno stabile ed un altro qualsiasi, e dovunque posto.

Da ciò si deduce la naturale conseguenza, che distribuendo la tassa in base al Valore venale, si ottiene un riparto esattissimo, ed il più equo possibile, perchè ciascun latifondo apporterebbe all'Erario una quota rigorosamente proporzionata alla propria importanza

Infatti se noi abbiamo in Toscana un podere qualunque del valore di lire 10,000, ed un altro in Sicilia dello stesso valore, e che entrambi sieno tassati di lire 50 ciascuno, non dovremo noi dire che la tassa è giustamente ripartita?

L'Imposta fondiaria distribuita sul Capitale riunisce, anzi raggiunge i caratteri della equità e della giustizia, senza scostarsi dai principî che informarono le leggi fin'ora in vigore su quella tassa. Infatti in alcuni paesi come per esempio in Lombardia, l'estimo censuario rappresenta il Valor capitale, ed in altri invece del Piemonte o della Toscana è appoggiato più specialmente alla Rendita, come è facile convincersene esaminando quei Catasti; ma questa rendita d'ordinario sta in rapporto diretto col prezzo capitale, quindi nel presente sistema basato sul Capitale ossia

sul Valor venale, noi troviamo che la Rendita ne sarebbe il principale elemento, e non può essere altrimenti.

Troviamo di più che questo valore riassume in se tutti gli altri elementi favorevoli o sfavorevoli che debbono concorrere anch'essi nel fissare la tassa.

Per tal modo moltissime proprietà fondiarie ed importanti che in oggi contribuiscono una tassa minima, perchè poco producono o per incuria del proprietario, o per altri motivi qualunque, ovvero perchè destinate al lusso ed ai comodi della vita, concorrerebbero anch'esse nell'imposta secondo la loro importanza. E ciò sarebbe giustizia, poichè se un proprietario non coltiva il suo fondo, la sua negligenza non deve ricadere a peso dell'industre agricoltore; e se un ricco possidente può pagarsi il lusso di un parco, di un ameno giardino, d'una splendida villeggiatura, non vi ha ragione per cui esso debba rimanere esente da una tassa proporzionata al suo possedimento, ed ai vantaggi che ne riceve.

Vi sono poi dei terreni affatto privilegiati, dai quali si ricavano più raccolti annuali, quindi sono capaci di una Rendita doppia, ed in certi casi più che tripla dell'ordinaria, per cui hanno un valore venale elevatissimo e corrispondente. Questi terreni in base agli estimi censuari attuali non giungono a pagare in media la tassa del 12 per cento sulla Rendita lorda, a differenza di molti altri gravati del 25 e del 30 per cento d'imposta.

Ho trovato per esempio nella Provincia di Napoli, fra i beni in vendita della Cassa Ecclesiastica, dei poderi vineati, arbustati e seminatorî ne' territorî di Gragnano e Cassano, Circondario di Castellamare, che furono valutati dai Periti Demaniali in base ad una rendita lorda variabile da lire 450 alle lire 1,212 per ogni ettaro, ed ho visto che l'estimo censuario non è proporzionato nè alla Rendita, nè al valor Capitale, onde la tassa corrispondente è minima.

Ora sarà egli giusto che questi poderi della Terra Promessa paghino un'imposta minore in confronto degli altri,

quando la loro Rendita, e per conseguenza il loro Valore è di tanto rilievo? Diremo noi che sia ingiusto tassarli anche essa in base al Valor capitale? Io noi credo

D'altronde se il Catasto generale fatto con unico criterio non esiste; se la rendita fallace e difficile nella sua ricerca, in ispecie se dipendente da Consegne, ci lascia sempre nell'equivoco e nell'incertezza, quale altro mezzo migliore e più pronto ci resta, se non il Valore venale?

Continueremo noi indefinitamente nell'odierno sistema in cui la tassa fondiaria tra Regione e Regione, Provincia e Provincia, Comune e Comune, Proprietario e Proprietario è così disparata?

Accogliamo dunque la base del Capitale, e raggiungeremo lo scopo che tutte le proprietà del Regno concorreranno alla tassa fondiaria in equa proporzione, e secondo la reale ed effettiva loro importanza

IV.

Il sistema che si propone potrà incontrare molte opposizioni, e la prima si è quella che forse fin'ora in nessun Paese è tassato direttamente il Capitale fondiario. Ma che perciò? Quando vi si trovi convenienza, e sopratutto giustizia distributiva, noi non dobbiamo rigettarlo.

Si può obbiettare che in molti Comuni scarsi di territorio produttivo i terreni hanno un prezzo ben maggiore dell'ordinario, in confronto di altri territori, ove abbonda la coltivazione Questo è un fatto incontrastabile, e non abbisogna di essere dimostrato.

Ora se la rendita in molti casi non risponde al Valor capitale, o meglio se si trovano degli stabili, il cui prezzo viene pagato più di altri in pari condizioni di produttività, ciò è generato il più delle volte da particolari circostanze

locali, o dalla predilezione che tutti abbiamo al paese natio, quindi ne nasce il prezzo così detto di affezione.

In onta a ciò io non credo ingiusto di sottoporre questi terreni alla medesima tassa, poichè chi li compera sa di avere quei tali vantaggi, e li mette in bilancia col prezzo. D'altronde tutto il male che ne potrà emergere, e non si potrebbe nemanco dire un male, sarà che essi perderanno in valore tanta parte, quanta corrisponde alla tassa che dovranno pagare in più degli altri.

Vi sono però stabili affatto speciali, che non si possono imporre secondo il loro Valor capitale, come ad esempio i terreni fabbricabili nei grandi centri di popolazione, i boschi, i canali, le strade, cave e simili. Per essi conviene certamente provvedere con disposizioni speciali nella legge.

V

Adottando il sistema di imporre il Capitale, si può, anzi devesi eliminare l'Imposta sui Fabbricati, poichè essendo anch'essi Proprietà fondiarie, pagherebbero pure in ragione del loro Valore venale in comune commercio, e quindi in ragione delle località, e dei Centri, ove si trovano collocati, e ciò sarebbe secondo i più logici principî della giustizia.

Togliendo ora l'Imposta sui Fabbricati, e riunendola alla Fondiaria, viene a semplificarsi d'assai la contabilità dello Stato, con buon risparmio d'operazioni, di personale e di spese.

VI.

Per conoscere il Valore venale di tutti i beni stabili noi abbiamo due mezzi, o ricorrere alle Stime per mezzo di Periti, o rivolgersi alle Consegne.

Le Perizie quantunque sommarie sommministrerebbero risultanze più esatte, e quindi preferibili, e si potrebbero con un sufficiente numero di Periti condurre a termine in un paio d'anni, ma richiederebbero una rilevante spesa.

Per le Consegne invece basterebbero sei mesi, e molto minore dispendio. Quindi queste sarebbero pel momento da preferirsi, salvo a valersi in certi casi specialissimi delle Perizie regolari.

Allorchè discutevasi in Parlamento la Legge sulla Ricchezza mobile, rammento le vive opposizioni di onorevoli Deputati al sistema delle Consegne, ricordo pure che altri giustamente obbiettarono che la maggior parte delle tasse sono, come quelle di altri Stati, basate sopre semplici Consegne.

Rammento ancora di avere esaminati con cura diversi Catasti di importanti Comuni dell'alto Piemonte, fatti in base a Consegne al tempo del primo Impero francese nei primordi di questo secolo, e tali Catasti funzionano anche oggi per mancanza di altri migliori e più recenti.

Ora se le Consegne riguardo alla Rendita, variabile ogni anno, sono molto fallaci ed incerte, non così si potrà dire del Valore venale di uno stabile, primo perchè lo stabile non si può in verun modo nascondere, e non si ha menomamente bisogno del concorso del proprietario per determinarne il valore; secondo perchè questo valore è sempre dal più al meno conosciuto in paese; terzo perchè ogni proprietario potendo facilmente investigare e conoscere il valore della proprietà vicina, sarà sempre più interessato a che sieno evitate le discrepanze di prezzo, e che la sua tassa stia in rapporto con quella del suo vicino; quarto perchè non è difficile alle Commissioni di revisione il riconoscere e determinare questo valore in base agli atti quotidiani di Compra-vendita, alle Perizie giudiziarie, alle Subastazioni, ed a tanti altri atti giuridici ed amministrativi, ai quali la proprietà va di continuo soggetta.

Nel caso nostro avremmo un immenso lavoro fatto, ed è che potrebbero servire a meraviglia le Perizie, e le Ven-

dite dei Beni Demaniali, e dell' Asse Ecclesiastico, come sarebbero di gran giovamento, ed utilissime tutte le nozioni e dati che potrebbero somministrare i Catasti esistenti, quantunque irregolari.

È certo però che le dichiarazioni non saranno tutt'a prime ben fatte, specialmente riguardo al valore, ma oso affermare, che con una buona Legge repressiva per le Consegne meno veritiere, e con un Regolamento bene inteso, e mediante l'opera di intelligenti Commissioni locali di revisione nominate dal Governo, saranno facilmente rettificate coi mezzi sopracennati, ed anche se occorre coll'opera di Periti, anzi io non dubito di affermare che molti proprietari, onde evitare le ingiustizie di una tassa ineguale, denuncieranno essi stessi gli abusi, o volontari errori avvenuti nelle Consegne fatte dai loro vicini.

Intanto nel prossimo anno 1869 si avrebbe il sommo vantaggio di ottenere perequata la tassa fondiaria in tutto il Regno.

VII

Oltre ai due sistemi sovr'esposti per la ricerca del Valore venale, alcuni Economisti, nel mentre riconoscono per giusto il principio del riparto della tassa in base al medesimo, vorrebbero determinare questo Valore procedendo per Categorie.

Essi rinnegando assolutamente le Consegne farebbero, se bene ho compreso la loro idea, procedere da apposite Commissioni tecniche alla classificazione dei diversi beni componenti i vari territori del Regno, valutandone il prezzo in base a diverse Categorie preventivamente fissate, e desunto principalmente dal costo medio tolto dai contratti di Compra-vendita dell'ultimo decennio; e per spiegarmi con un esempio il valore di quella tale zona di terreni di quel dato territorio sarà, secondo la risultanza media dei contratti spo-

ghiati, di lire 2,000 l'ettaro, e quindi la tassa sarebbe distribuita su questo prezzo.

Per quanto a primo aspetto sembri accettabile un tal modo di operare, conviene tuttavia ritenere che di necessità i territori sarebbero divisi in zone, secondo il loro medio valore rispettivo. Ora chi è pratico dell'agricoltura, non può ignorare, che in una data zona per quanto ristretta sia, vi sono dei terreni che attesa la loro condizione topografica, la maggior facilità di accesso, o di irrigazione, o per la loro speciale struttura geologica, od altro, hanno un valore superiore a quello di altri beni posti nella stessa zona, e coi quali talvolta confinano; quindi ne seguirebbe necessariamente che la tassa nel mentre sarebbe per essi più leggera, tornerebbe grave e sproporzionata per quelli di condizione inferiore, e di prezzo minore.

Inoltre le Categorie rappresenterebbero un prezzo massimo, ed un prezzo minimo; quindi supponiamo che una Categorie comprende i beni del valore di lire 1,000 caduno ettaro; che la Categoria immediatamente superiore comprenda quelli di lire 1,500 l'ettaro, ossia 500 in più; se gli ettari in quest'ultima condizione fossero molti, la differenza verrebbe a moltiplicarsi a dismisura con grave danno o dell'erario, o dei proprietari.

Questo sistema sarebbe perciò ingiusto, ed assai pericoloso mentre darebbe luogo a seri reclami e gravi contestazioni, e tanto più gravi quanto sarà maggiore la differenza tra una categoria ed un'altra. Invece se si ricerca il Valore venale effettivo di ciascuna proprietà separata, sono eliminati affatto gli accennati inconvenienti, e si ottiene senza contrasto il più equo riparto possibile della tassa.

VIII.

Ritenute le considerazioni superiormente esposte, quando il Governo, a risparmio di tempo e di spesa nelle stime regolari, e per ottenere prontamente i benefizi della Pere-

quazione dell'Imposta fondiaria, volesse accettare il sistema delle Consegne, potrebbe sperare in esse una abbastanza facile e pratica applicazione.

In tal caso le Schede di consegna dovrebbero essere compilate non per corpi, ma per appezzamenti staccati, secondo le diverse colture, e contenere.

1° Il casato, nome e paternità del proprietario attuale, ed usufruttuario se vi fosse;

2° Provenienza: se per eredità, donazione, permuto, od acquisto, indicando gli atti pubblici, in virtù dei quali sono giunti al proprietario attuale;

3° La regione ove ciascun appezzamento è posto;

4° Il genere di colture;

5° La superficie in misura legale, o metrica ove si conosca.

6° I confini.

7° I numeri di mappa, o di catasto se vi sono

8° Il Valore venale per ciascun appezzamento, considerato come in caso di vendita.

9° Trattandosi di fabbricati, le Schede dovrebbero inoltre contenere il numero dei piani, il numero delle camere, l'uso e cui è destinato l'intero fabbricato, il suo genere di costruzione, il numero civico, la denominazione della contrada, non che li numeri corrispondenti al Catasto o mappo quando siano conosciuti.

Ogni cinque anni per esempio le Schede o Consegne sarebbero rivedute e retificate dalle Commissioni permanenti, in base alle modificazioni di coltura o variazioni qualunque riconosciute nel territorio durante il quinquennio

IX.

Per determinare il Valore venale occorrono molti elementi, il primo dei quali si è la Rendita lorda depurata dalle spese di produzione e manutenzione, e delle contribuzioni.

Le spese di produzione e manutenzione non si possono fissare a priori, perchè variabili all'infinito, secondo le località, il genere di coltura, le condizioni più o meno favorevoli dello stabile, e simili. Ma le contribuzioni che al giorno d'oggi sono, con immenso danno della proprietà, così disparate fra i Comuni del Regno, potrebbero con sommo vantaggio essere unificate, fissando preventivamente nella Legge, (dal momento che colla nuova Perequazione si otterrebbe equamente distribuita la tassa) che per tutti gli stabili in generale siano dedotte dalla rendita lorda in ragione per esempio del 15 per cento di essa, partendo dal supposto, che le nuove tasse corrispondano ad un di presso a tale misura.

Da questo procedimento sorgerebbe intanto un vero equilibrio fra i valori delle diverse proprietà fondiarie, poichè nessuno ignora l'influenza, che esercitano le tasse nella valutazione degli stabili; e tale equilibrio sarebbe fuor d'ogni dubbio un vero progresso nell'economia sociale.

Onde semplificare i calcoli, e rendere più facile e meno soggetta agli errori materiali la Contabilità, proporrei di eliminare dai totali delle Stime, ossia dai totali delle Schede tutte le cifre finali inferiori alle lire dieci, compresi i decimali, ossia fare in modo che il totale valore consegnato da ciascun proprietario termini sempre per 10, 20, 30 ec., aggiungendo il complemento, quando l'ultima cifra delle lire è superiore al 5, e trascurando le cifre quando ne sieno inferiori.

Con questo sistema il valore di uno stabile qualunque non puossi dire alterato, non si arreca danno al proprietario, perchè la tassa corrispondente alla maggior somma sfugge all'apprezzamento; non si pregiudica all'Erario, perchè la tassa totale essendo determinata a priori come vedrassi nell'articolo seguente, esse deve essere tutta ripartita sui valori come sopra conosciuti.

Il vantaggio di tale disposizione si è la semplificazione dei calcoli, che non può essere apprezzata, se non da chi deve procedere all'uggioso e lungo riparto della Tassa.

X.

Fra i molti vantaggi che presenta questo Sistema accennerò ai seguenti.

1° Nessuna proprietà fondiaria sfuggirà all'Imposta.

2° Non vi sarebbe proprietà che non possa essere giustamente tassata in confronto delle altre, per quanto speciali sieno le sue condizioni di coltura, di produzione, ovvero destinate al lusso ed ai comodi della vita.

3° Eliminato l'Imposto Fabbricati, e riunita alla Fondiaria, con risparmio di Personale, e di Spese.

4° Tutti i beni Censibili e non Censiti, oppure Censiti ad un tasso inferiore al vero, e sono molti, dovendo essere colpiti pel loro valore attuale, concorreranno nel Contributo con evidente vantaggio dell'Erario Nazionale.

5° Il Governo avrebbe nelle mani un elemento certo per determinare quella massima Imposta, che sia conciliabile colle condizioni economiche del Paese, poichè conosciuto il Valor capitale, può ricavarne la massima Rendita ed ottenere in tal modo un giusto criterio sulla tassa a stabilirsi.

6° Il riparto della tassa ridotto alla più semplice e chiara formola, perchè appoggiata ad un Coefficiente conosciuto ed alla portata di tutti.

7° Facilità massima nella sua percezione.

Infatti compiute le Consegne a tutto maggio prossimo, (ciò che si può ottenere) ciascun Comune con apposito deliberazione del Consiglio riconosce e fissa il numero dei Contribuenti, ed il valore totale delle Proprietà fondiarie componenti il proprio territorio, ed il Sindaco non più tardi del 10 giugno rassegna al Prefetto della Provincia una copia autentica della detta deliberazione, senza bisogno di unirvi il Ruolo nominativo.

l'prima del 20 giugno stesso, il Prefetto comunica per lettera al Ministero delle Finanze il numero totale dei Contribuenti della sua Provincia, e l'ammontare valore degli stabili.

Nell'ultima decina dello stesso mese di giugno il Ministero riepiloga in due sole cifre il numero complessivo dei Contribuenti; e l'ammontare generale delle Proprietà fondiarie.

Il Governo quindi, conosciute tali cifre fissa l'Imposta totale compresi i Decimi, e nella prima decina di luglio successivo la rende di pubblica ragione, pubblicando in pari tempo l'Aliquota centesimale dell'Imposta, corrispondente a lire 100 di Capitale stabili. In seguito queste stesse formalità sarebbero compiute nel dicembre d'ogni anno, e nella prima decina del gennaio successivo.

L'Esattore, al quale saranno consegnati dal Comune i Registri o Ruoli nominativi, ove di fronte al nome del proprietario deve trovarsi riepilogato in un sol numero il Valore complessivo da ciascuno di essi posseduto, potrà, appena conosciuta l'Aliquota suddetta, procedere senz'altro alla riscossione della tassa, calcolando le quote dovute dai rispettivi Contribuenti, di mano in mano che si presentano, mediante una semplice moltiplica.

Inoltre sia nell'avviso di pagamento, sia nelle due quitanze madre e figlia, potendosi inserire il Valor capitale spettante a ciascun proprietario, non che l'Aliquota centesimale della tassa fissata per Legge, ognuno può di per se fare il conto di quanto deve, e controllare i calcoli dell'Esattore. Quindi il contribuente pagherà più volentieri, perchè sa che la tassa è giustamente ripartita, perchè può instituire il confronto della sua colla tassa del vicino, perchè conoscendo il valore posseduto, non teme più gli errori che d'ordinario succedono nella compilazione dei Ruoli, potendo esso stesso farsene il controllo.

8° Le Consegne, ovvero le Stime raccolte ordinatamente in appositi libri possono servire benissimo al trapasso delle

proprietà, e facilmente si prestano alle necessarie rettifiche e modificazioni.

Queste rettifiche o modificazioni sarebbero di due sorta, cioè Quotidiane od Annuali, e Quinquennali.

Quotidiane od Annuali sarebbero quelle che riguardano le inesattezze od errori riconosciuti, e i trapassi di proprietà. Di queste rettifiche se ne dovrebbe tener conto ogni anno, introducendole nei Ruoli prima di consegnarli all' esattore.

Le rettifiche Quinquennali rifletterebbero soltanto le mutate condizioni degli stabili di fronte alla propria loro produttività e valore.

Nelle Ipoteche, nelle Divisioni, Eredità, Contratti di Compravendita, le operazioni sarebbero rese assai più facili, e meno complicate, ed il Demanio avrebbe anch' esso un controllo per le denuncie dei relativi diritti dovutigli.

9° Le liti per lesione di contratto quasi eliminate.

10° Minori spese nelle Subastazioni, perchè il prezzo denunciato può somministrarne le basi.

11° Facilità nelle Espropriazioni per utilità pubblica.

12° Tutte le proprietà capaci di tassa essendo conosciute, il Capitale tassabile viene ad accrescersi considerevolmente pei beni Censibili e non Censiti, o Censiti ad un tasso minore del vero, quindi si ottiene senza dubbio diminuita in proporzione la tassa ad un gran numero degli attuali contribuenti, mentre l'Erario Nazionale può ricavarne un tributo assai maggiore.

13° E finalmente il principale vantaggio sarebbe quello di raggiungere nel prossimo anno 1869, e mediante una spesa relativamente assai tenue, la tanto sospirata Perequazione dell' Imposta fondiaria in tutto il Regno

Conchiudendo, sarò lieto se colle brevi considerazioni sovra esposte avrò potuto dimostrare chiaramente

1° Che la tassa fondiaria ripartita in base agli estimi censuarii, od alla sola rendita effettiva sarebbe viziosa, e fallirebbe allo scopo della sua Perequazione.

2° Che la medesima tassa, distribuita sul Valore venale risponde nel miglior modo ai caratteri dell'equità e della giustizia.

3° Non esservi difficoltà tanto gravi per accertare questo Valore venale, mentre esso è dal più al meno conosciuto, sia che il Governo intenda servirsi delle Stime, sia che adoperi le Consegne rettificate dalle Commissioni; mentre se le prime somministrano risultati più regolari, queste costano un tempo ed una spesa di molto minore, e non ne è difficile il controllo, non potendosi tenere gli stabili in verun modo celati.

4° Che in fine il presente progetto è opportuno, utile, ed attuabile, e può rispondere alle esigenze anormali in cui versiamo da lungo tempo, appagando i voti del Governo e della Nazione.

FIRENZE, *li 25 Ottobre 1868*